

con l'aggiunta concordata si stabilisce che nei casi di violenza le Giunte degli arbitri, prima di entrare nel giudizio arbitrale, debbano, a norma del diritto comune, ordinare e fare eseguire la reintegrazione di chi sia stato spogliato, i nostri voti sono compiuti e noi non abbiamo più alcuna ragione di insistere sulla proposta.

Debbo soltanto far osservare all'onorevole Bissolati come la reintegrazione da noi si volesse non soltanto a vantaggio del proprietario, ma anche a vantaggio degli utenti perchè l'emendamento parla così dell'una come dell'altra parte. Tanto perchè non nascano equivoci sull'intendimento che ci animava.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bissolati, l'articolo aggiuntivo che ella ha svolto, viene dopo l'articolo 4?

BISSOLATI. Dovrebbe venire in ultimo, perchè è una disposizione di natura transitoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari.

Molte voci. Rinunzi.

CAVAGNARI. Io mi ero permesso di domandar di parlare sull'articolo 4 per un chiarimento.

PRESIDENTE. C'è un testo concordato.

CAVAGNARI. Sull'articolo 4 del testo concordato, che termina come l'articolo 4 del testo che non era concordato. L'ultimo comma dell'articolo 4, concordato e non concordato, dice: Le decisioni della Giunta saranno in ogni caso inappellabili ed esecutive.

Ora vorrei domandare quale sarà la forma, la procedura di esecuzione che si adopererà. Noi siamo in tesi di legge speciale, la quale ha determinato una giurisdizione speciale di Giunte di arbitri (chiamateli, come volete) siamo in tesi di giurisdizione affrettata, o meglio di giudizi sommarî perchè si tratta di porre un termine, di evitare la violenza, di evitare i conflitti, talvolta anche armati, tra le popolazioni: *ne cives ad arma veniant*.

Dunque si tratta di una giurisdizione eccezionale confortata da una procedura eccezionale. Ora, poichè siamo in materia di procedura eccezionale e spedita, domando se come forma esecutiva ci appiglieremo alle disposizioni consegnate nel Codice di procedura civile, o se provvederemo col regolamento, alle procedure speciali, per modo che i provvedimenti della Giunta arbitrale

possano essere eseguite in un modo preciso e sollecito; perchè, se dobbiamo fare tante notificazioni, quanti sono gli interessati, non se ne verrà mai a capo.

Questa era la domanda, che volevo fare. La legge vigente mi pare, che revochi in tutte le parti le leggi precedenti. Dico questo, perchè non volevo essere incorso in discussioni inutili; d'altra parte sarebbe opportuno che la procedura fosse, come garanzia agli interessati, determinata da questa legge e non lasciata ad apprezzamenti; e ad ogni modo credo che sarà bene sapere come finiranno questi giudizi dal lato della esecutorietà...

Voci. Basta, basta.

CAVAGNARI. E non ho altro da dire.

CANEVARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma non c'è nessuna proposta, onorevole relatore.

CANEVARI, *relatore*. L'onorevole Cavagnari mi ha domandato un chiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

CANEVARI, *relatore*. Prego l'onorevole Cavagnari di tener presente che, per quanto riguarda le notificazioni degli atti relativi al procedimento speciale, di cui all'articolo 4, dispone l'articolo 7 dando facoltà alla Giunta di stabilire essa il modo delle notificazioni secondo le circostanze ed il numero delle parti interessate.

Qui sta appunto la facilità di procedura, accordata da questo disegno di legge.

Quanto poi al modo di eseguire le sentenze, provvede il Codice di procedura civile, le cui norme sono già richiamate dal regolamento per l'attuazione della legge 24 giugno 1888.

CAVAGNARI. Ma s'è abrogato!

CANEVARI, *relatore*. Non si sospende la legge del 1888 per intero; si sospende solo per quanto riguarda le affrancazioni.

Rimangono in vigore le altre parti della legge, e quindi anche il regolamento.

PRESIDENTE. Metto così a partito l'articolo 4 come è stato concordato.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bergamasco e l'onorevole Matteucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per i